

## ***CARD DEL DOCENTE, COME RENDICONTARE.***



### **Nota del MIUR**

Con la [nota prot. 3761 del 22/02/2017](#) il MIUR fornisce indicazioni relativamente alla rendicontazione delle spese sostenute da parte del personale docente che ha ricevuto il bonus di euro 500, riferito all'anno scolastico 2015/16, nei mesi di novembre e dicembre 2016. Tale personale dovrà rendicontare la spesa sostenuta con le modalità previste nella nota MIUR n.

12228 del 29 agosto 2016, entro il 31 agosto 2017. Le somme non rendicontate, le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili saranno recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2017/2018.

**nota 3761:** [http://www.cislscuola.it/uploads/media/nota\\_3761-card-del-docente-220217](http://www.cislscuola.it/uploads/media/nota_3761-card-del-docente-220217).

## ***DENTRO LE DELEGHE DELLA 107 – INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ.***

a cura di **Paola Serafin**



La delega prevista alla lettera c) dell'art. 1 c. 181 della legge 107/2015 è relativa alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Lo schema di decreto legislativo contiene alcuni aspetti positivi, come ad esempio la semplificazione delle procedure per la certificazione e la migliore definizione della composizione della Commissione medica

**CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO**

Via Dante 17/A 20900 Monza  
[cislscuola\\_monza@cisl.it](mailto:cislscuola_monza@cisl.it)

– Via Besonda 11 23900 Lecco  
[cislscuola\\_lecco@cisl.it](mailto:cislscuola_lecco@cisl.it)

per l'accertamento o la previsione di azioni di formazione diffuse e rivolte a tutto il personale. Vi sono però anche alcuni elementi critici, che peraltro sono emersi anche durante il dibattito nelle Commissioni parlamentari. Alcune misure non sembrano infatti particolarmente orientate a favorire l'inclusione degli alunni disabili, quanto piuttosto a ridurre le risorse impegnate e a contenere la spesa.

## **Organico dei collaboratori scolastici e numero degli allievi in classe**

All'art. 3 c. 2 lettera b) dello schema di decreto si prevede che alla definizione dell'organico del personale ATA si provveda tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni con disabilità certificata. Sembrerebbe una novità di buon senso.

Tuttavia la previsione è vincolata al limite della dotazione organica di cui all'art. 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011, come rideterminata dalla normativa vigente. Tale limitazione non è certo funzionale all'intento della delega di definire migliori condizioni di inclusione ed è destinata a vanificare l'effetto dell'introduzione di nuovi criteri di determinazione dell'organico. A queste considerazioni si deve aggiungere che attualmente le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici sono insufficienti e tale insufficienza è aggravata dal divieto di sostituzione in caso di assenza del personale, divieto introdotto con legge di stabilità 2015.

Non meno preoccupante è la modifica del numero minimo di alunni per la costituzione delle classi prime, portato dall'art. 2 lett. d) da 20 a 22 (di norma). Anche questa misura evidentemente non è orientata a migliorare l'inclusione degli alunni disabili ma è motivata da ragioni di contenimento della spesa.

## **L'assegnazione del sostegno didattico e la quantificazione delle ore**

All'art. 6 c. 3 lett. b) dello schema di decreto si legge che le Commissioni mediche "accertano il diritto al sostegno *didattico*". In altri termini, l'assegnazione del sostegno sarebbe soggetta a valutazione da parte delle Commissioni mediche, non sarebbe più un diritto per tutti gli alunni disabili, non sarebbe riconosciuta, ad esempio, in caso di disabilità fisica.

In tali situazioni, l'inclusione dell'alunno potrebbe essere sostenuta solo dall'assegnazione del

**CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO**

Via Dante 17/A 20900 Monza  
[cislscuola\\_monza@cisl.it](mailto:cislscuola_monza@cisl.it)

– Via Besonda 11 23900 Lecco  
[cislscuola\\_lecco@cisl.it](mailto:cislscuola_lecco@cisl.it)

personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia, personale la cui assegnazione sarebbe competenza degli Enti locali, i quali dovrebbero provvedere, secondo l'art. 3 c. 5, *nei limiti delle risorse disponibili*.

Considerando le difficoltà e l'assenza di risorse costantemente evidenziate dagli Enti locali, non si può certamente sostenere che in tal modo siano introdotte condizioni migliorative per l'inclusione degli alunni. Si delinea invece un sostanziale isolamento delle istituzioni scolastiche: i servizi in tema di inclusione sarebbero erogati solo in subordine alla disponibilità finanziaria degli Enti locali. Non riteniamo inoltre opportuno che la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico sia effettuata dal Gruppo di inclusione territoriale previsto a livello di Ambito. A nostro parere, la proposta deve essere avanzata, come è attualmente, dalla singola istituzione scolastica, la quale conosce la propria organizzazione e le modalità di strutturazione del servizio, in relazione alle risorse disponibili.

## **Il vincolo decennale**

L'art. 12, c. 2 dello schema di decreto legislativo, prevede che "i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico".

Si introduce perciò un vincolo decennale di permanenza nel ruolo del sostegno e questa misura è stata giustificata da alcuni come funzionale alla continuità didattica. Non crediamo sia così, riteniamo piuttosto che prevalgano ancora una volta ragioni di spesa senza alcuna efficacia rispetto alla continuità didattica verso l'alunno disabile.

Infatti, oltre agli effetti della mobilità (il docente può pur sempre chiedere il trasferimento), occorre anche considerare che il rapporto insegnante di sostegno/alunno non è uno ad uno e pertanto non vi è corrispondenza tra ciclo scolastico e assegnazione del docente alla classe. Il docente infatti spesso acquisisce titolarità su classi iniziali, mantenendo però quella sulle classi degli anni precedenti. In tal modo la garanzia della continuità richiederebbe non la permanenza nel ruolo ma semmai nell'istituto scolastico, e potenzialmente all'infinito, considerando la ciclicità dell'ingresso degli alunni.

**CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO**

Via Dante 17/A 20900 Monza  
[cislscuola\\_monza@cisl.it](mailto:cislscuola_monza@cisl.it)

– Via Besonda 11 23900 Lecco  
[cislscuola\\_lecco@cisl.it](mailto:cislscuola_lecco@cisl.it)

## **La continuità didattica e l'organico di fatto**

È ben noto che uno degli ostacoli più rilevanti alla continuità didattica è nell'alto numero di posti di sostegno che ancora sono assegnati in organico di fatto. Questo comporta l'eventualità di una sostituzione di anno in anno del docente assegnato. La prima misura da prevedere perciò è la stabilizzazione di questi posti, affinché siano assegnati docenti con contratto a tempo indeterminato. In tal senso riteniamo che debba essere del tutto residuale la previsione all'art. 16 c. 3 che ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possa essere proposto un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica.

Infine vogliamo osservare che la continuità didattica è un valore ma deve essere intesa come ricchezza non solo rispetto al singolo insegnante di sostegno quanto in relazione a tutto il gruppo docente ed alle condizioni di inclusione. In tal senso le previsioni di questa delega devono essere incrociate con quanto previsto nello schema di decreto sulla formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria. All'art. 1 c. 4 infatti è previsto che i contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione. Appare cioè auspicabile un investimento nella formazione di tutto il gruppo docente che opera nella classe in cui è presente un ragazzo diversamente abile, anche perché la presenza del docente di sostegno è prevista solo per un numero ridotto di ore.



**CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO**

Via Dante 17/A 20900 Monza  
[cislscuola\\_monza@cisl.it](mailto:cislscuola_monza@cisl.it)

– Via Besonda 11 23900 Lecco  
[cislscuola\\_lecco@cisl.it](mailto:cislscuola_lecco@cisl.it)

## ***LE DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE: STRESS LAVORO-CORRELATO, MOBBING, BURNOUT.***

a cura di **Dionisio Bonomo**



Quando si fa riferimento ai fattori di rischio da tenere sotto attento controllo in ambiente lavorativo si pensa di solito a tutto ciò che può comportare infortuni o traumi a carico di organi o apparati, con riferimento principalmente alla salute “fisica” del lavoratore. In realtà esistono anche fattori che investono una sfera diversa da quelle comunemente prese in considerazione, determinando conseguenze non meno gravi, e comunque assolutamente non

trascurabili, che possono sfociare in vere e proprie malattie di natura psico-sociale.

In un interessante articolo apparso sul quotidiano online “**Punto Sicuro**” Massimo Servadio, Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, si sofferma sui rischi provocati dalle disfunzioni nell’organizzazione del lavoro e su come queste possano innescare situazioni di stress legato al lavoro e configurabili, oltre certi livelli, come vera e propria patologia (“*la seconda malattia professionale più diffusa nell’Unione Europea dopo il mal di schiena*”).

Tra le cause che possono condurre allo stress lavoro correlato sicuramente rientra anche il *mobbing*: nel suo articolo, Servadio ne descrive le caratteristiche richiamando anche la definizione che ne viene data in una sentenza della Corte di Cassazione. Infine viene affrontato anche il problema della sindrome da *burn out*, ancorché solo per lo stress lavoro correlato sia ad oggi prevista come obbligo normativo un riferimento specifico da inserire nel documento di valutazione dei fattori di rischio.

**[SCARICA L'ARTICOLO DI SERVADIO](#)**

**CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO**

Via Dante 17/A 20900 Monza  
[cislscuola\\_monza@cisl.it](mailto:cislscuola_monza@cisl.it)

– Via Besonda 11 23900 Lecco  
[cislscuola\\_lecco@cisl.it](mailto:cislscuola_lecco@cisl.it)

# Newsletter



## Sedi principali

<b>MONZA</b> Via Dante Alighieri, 17/A Tel. 039-2399 234-237-242	<b><u>Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00</u></b> (stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.)
<b>LECCO</b> Via Besonda, 11 Tel. 0341-275571	<b><u>Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30</u></b> (stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.)

Per iscriversi: <http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM>

## Link utili:

<http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza>

<http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/>

<http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo>

<http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili>

**CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO**  
Via Dante 17/A 20900 Monza – Via Besonda 11 23900 Lecco  
[cislscuola\\_monza@cisl.it](mailto:cislscuola_monza@cisl.it) – [cislscuola\\_lecco@cisl.it](mailto:cislscuola_lecco@cisl.it)